



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

**VISTO**, inoltre, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il D.M. n.35178 del 13.12.2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*", attualmente vigente;

**VISTA** la nota n.806 del 16.5.2022 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni della "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle "*Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", dell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13.12.2018;

**VISTO** il verbale n. 57 del 5.5.2022 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione della "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi* che stabiliscono, il numero minimo di animali riproduttori necessari per l'approvazione dei programmi genetici, ai sensi del Regolamento UE 2016/1012, Allegato 1 parte I, e le modalità di identificazione dei riproduttori;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni della "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", così come approvate dalla CTC nella riunione del 5.5.2022, sono in linea con la normativa vigente;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0272756 del 16/06/2022



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

**VISTA** la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

**VISTO** il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

**DECRETA:**

**Articolo unico** – La “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, dell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13.12.2018, è così sostituito:

**“PARTE SECONDA**  
*Requisiti tecnici minimi*

**1. Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura**

- I programmi genetici di linea pura che selezionano caratteri “maschili” devono disporre di una popolazione minima di almeno 150 scrofe, quelli che selezionano caratteri “femminili” devono disporre di una popolazione minima di almeno 650 scrofe, La dimensione minima dei programmi dei tipi genetici “femminili” può essere raggiunta entro e non oltre 36 (trentasei)



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

mesi dall'approvazione del programma e, comunque, la consistenza minima iniziale deve essere di almeno 200 scrofe.

## 2. Sistema di registrazione degli eventi produttivi

- Il sistema di registrazione può essere su supporto cartaceo o in formato elettronico;
- Devono venir registrati tutti gli eventi produttivi e riproduttivi (inseminazione, parto, aborto, vendita, acquisto, morte, ecc.) e i dati di cui al successivo punto 3. Ogni informazione deve essere correttamente identificata con la matricola del soggetto cui si riferisce;
- I dati devono essere archiviati in modo da permettere le verifiche dell'UCA.

## 3. Prova di *performance* e valutazione genetica dei riproduttori

Il programma genetico che prevede una prova di *performance* e/o una valutazione genetica deve rispettare quanto disposto all'Allegato III del Regolamento UE 1012/2016.

Ai sensi dell'art.7, punto 2 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n.52 e dell'art 10 del Disciplinare dell'Albo nazionale, tutti i riproduttori suini ibridi maschi destinati alla abilitazione alla I.A. pubblica devono:

- Classe Linea pura  
essere sottoposti a prova ed aver superato con esito favorevole la valutazione genetica;
- Classe ibridi  
avere ascendenti di razza o linea pura che siano stati sottoposti a prova ed abbiano superato con esito favorevole la valutazione genetica.

L'Ente ibridatore deve definire il valore dell'Indice genetico minimo dei riproduttori maschi della Classe Linea pura e degli ascendenti maschi e femmine di Linea pura dei verri della Classe ibridi, ai fini dell'abilitazione alla I.A. pubblica, di cui all'art. 10 del Disciplinare.

## 4. Allevamenti collegati

Sono collegati ad un Registro suini riproduttori ibridi tutti gli allevamenti comunicati all'UCA, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato 1 Parte 1 lett. A p.to 2 del Regolamento 2016/1012.

Un Ente ibridatore può svolgere la propria attività in uno o più allevamenti a qualunque titolo ad esso collegati, ma un allevamento non può essere contemporaneamente collegato a più di un Ente ibridatore.

## 5. Identificazione dei riproduttori

L'identificazione dei riproduttori ibridi è costituita:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

- a) da un numero individuale, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6 della “Parte 1”, i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro
- b) dal numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, ai sensi della normativa di sanità animale.

Il numero individuale è apposto sul padiglione auricolare destro mediante tatuaggio visibile, leggibile e indelebile o, per i tipi genetici con mantello colorato, mediante marca auricolare gialla recante in modo visibile, leggibile e indelebile il predetto numero. È ammessa l'apposizione sull'altro padiglione auricolare di una seconda marca riportante il medesimo identificativo. L'identificazione deve essere effettuata entro la fase di allattamento sotto scrofa

#### **6. Emissione certificati zootecnici**

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso dall'Ente ibridatore ed è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dal compimento del sesto mese di età del suino riproduttore e prima della data di uscita per vendita. Il certificato emesso a posteriori non è valido, ad eccezione del certificato emesso al sesto mese di età per un suino riproduttore femmina uscito per vendita ad un'età inferiore.”

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0272756 del 16/06/2022



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

**VISTO**, inoltre, l'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*" e delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", attualmente vigenti;

**VISTO** il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTA** la nota n.268 del 10 febbraio 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022, concernenti la gestione dell'emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) e l'introduzione di una norma transitoria (punto 7);

**VISTO** il verbale n. 59 del 2 febbraio 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in materia di modifica delle modalità di emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) nonché l'introduzione di un punto 7, quale norma transitoria, al fine di consentire il controllo sulla genetica delle scrofe già presenti in allevamento a seguito della modifica dei piani di controllo operata a seguito dell'approvazione dei nuovi disciplinari del Prosciutto DOP di Parma e San Daniele;

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni della “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle “*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, così come approvate dalla CTI nella riunione del 2 febbraio 2023, hanno la finalità di facilitare l’operatività degli Enti ibridatori, consentendo l’emissione dei certificati zootecnici con una tempistica inferiore ai sei mesi di età come finora previsto e assicurando la possibilità di poter emettere i certificati zootecnici per le femmine riproduttrici, prive di certificato zootecnico in quanto finora non obbligatorio, che già operano nell’ambito dei circuiti tutelati DOP dei prosciutti di Parma e di San Daniele a seguito della prossima entrata in vigore dei nuovi piani dei controlli che introducono il controllo sulla genetica delle scrofe;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132*”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

**VISTO** il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

**VISTO** l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ai sensi del quale “*il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni “*Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” e “*Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*” e “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, registrata alla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB il 30 gennaio 2023 al n. 1423;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 124;

## **DECRETA**

**Articolo unico** – La “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, contenuta nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018, successivamente modificato con il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022, è così modificata ed integrata:

### **“PARTE SECONDA** *Requisiti tecnici minimi*

#### **OMISSIS**

#### **6. Emissione certificati zootecnici**

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso dall'Ente ibridatore ed è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dalla data di iscrizione del suino nel Registro e prima della data di uscita per vendita. Il certificato emesso a posteriori non è valido.

#### **7. Norma transitoria**

In deroga a quanto previsto al precedente punto 6, al fine consentire il controllo della genetica delle scrofe già presenti in allevamento a seguito della modifica dei piani di controllo dovuta all'approvazione dei nuovi disciplinari del Prosciutto DOP San Daniele (GUUE C139 p. 10-28 29/03/2022) e del Prosciutto DOP di Parma (GUUE C429 p. 10-28 11/11/2022), è ammessa l'emissione del certificato zootecnico da parte degli Enti ibridatori per le femmine iscritte, purché identificate nel rispetto del punto 5 delle Norme Tecniche. L'emissione del certificato zootecnico avviene entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dei nuovi piani di controllo.”

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0162412 del 17/03/2023



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: *"il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina"*;

**VISTO** il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del *"disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, attualmente vigente;

**VISTO** il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTO** il D.M. n. 0162412 del 17 marzo 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTA** la nota n. 1188 del 5 giugno 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022 e n. 0162412 del 17 marzo 2023;

**VISTO** il verbale n. 60 del 26 maggio 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in materia di emissione del certificato zootecnico dei suini riproduttori ibridi (punto 6) al fine di consentire la possibilità di emettere il certificato zootecnico anche in formato elettronico;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni della *"PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi"* delle *"Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*, così come approvate dalla CTI nella riunione del 26 maggio 2023, hanno la finalità di facilitare l'operatività degli Enti ibridatori e rendere più tempestiva, snella ed affidabile

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0394995 del 26/07/2023



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

la certificazione soprattutto delle femmine riproduttrici, che annualmente ammontano ad alcune centinaia di migliaia di capi, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi piani dei controlli delle DOP dei prosciutti di Parma e di San Daniele che prevedono il controllo genetico anche delle femmine attraverso il certificato zootecnico;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

**VISTO** il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*" e "*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

**VISTO** il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

## **DECRETA**

**Articolo unico** – La "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" punto 6. *Emissione certificati zootecnici*, delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, contenuta nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018,



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

successivamente modificato con i DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022 e n. 0162412 del 17 marzo 2023, è così modificata ed integrata:

**6. Emissione certificati zootecnici**

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso in formato cartaceo o elettronico dall'Ente ibridatore.

Il certificato in formato cartaceo è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato in formato elettronico è valido solo se prenumerato da UCA e firmato digitalmente dall'Ente ibridatore.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dalla data di iscrizione del suino nel Registro ed entro il dodicesimo mese di età. Il certificato emesso dopo la suddetta data non è valido.

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0394995 del 26/07/2023



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: *“il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina”*;

**VISTO** il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del *“disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle “Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi”*, attualmente vigente;

**VISTO** il D.M. n. 0272756 del 16 giugno 2022 con il quale sono state approvate alcune modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTO** il D.M. n. 0162412 del 17 marzo 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTO** il D.M. n. 0394995 del 26 luglio 2023 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* punto 6. *Emissione certificati zootecnici delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*”, contenute nell’Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTA** la nota n. 2252 del 4 dicembre 2023 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l’Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche ed integrazioni alla *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* punto 5 *Identificazione dei riproduttori, delle Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023;

**VISTO** il verbale n. 61 del 27 novembre 2023 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all’approvazione delle modifiche ed integrazione riguardanti la *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in materia di identificazione dei riproduttori (punto 5) al fine di consentire l’utilizzo della marca auricolare al posto del tatuaggio auricolare;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni della *“PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi”* delle *“Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini*

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/12/2023



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

riproduttori ibridi”, così come approvate dalla CTI nella riunione del 27 novembre 2023, hanno la finalità di facilitare l’operatività degli Enti ibridatori nelle fasi di identificazione dei suini e migliorare la leggibilità del numero di identificazione in linea con quanto previsto dal *Manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali* approvato con D.M. del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute, in applicazione del D.lgs. n.134 del 5 agosto 2022;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15.3.1997, n. 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell’11 aprile 2023 n. 72;

**VISTO** l’art.3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assume la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali così come modificato dal Decreto n. 477058 del 13 settembre 2023 adottato in attuazione del D.P.C.M. dell’11 aprile 2023 n. 72;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all’UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;

**VISTO** il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

## DECRETA

**Articolo unico** – il “punto 5. Identificazione dei riproduttori”, delle Norme tecniche del disciplinare dell’Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 (Allegato 2) e successivamente modificate con i DD.MM. n.

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/12/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023, è così sostituito:

**“5. Identificazione dei riproduttori**

*L'identificazione dei riproduttori ibridi è costituita:*

- a) da un numero individuale, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6., i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro entro allevamento;*
- b) dal numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, ai sensi della normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini.*

*Il numero individuale è riportato sulla faccia esterna di una marca in plastica di colore giallo, predisposta da ogni Ente ibridatore ed applicata sul padiglione auricolare destro.*

*Il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere riportato sulla faccia interna della marca.*

*La marca deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini e può essere dotata di dispositivo elettronico.*

*È ammessa l'apposizione sull'altro padiglione auricolare di una seconda marca riportante il medesimo numero individuale.*

*L'identificazione deve essere effettuata negli allevamenti stabulati entro il 28° giorno di età ed in quelli semibradi entro il 70° giorno di età.*

*In caso di smarrimento la sostituzione della marca deve essere effettuata nel rispetto di una procedura predisposta dall'Ufficio centrale dell'Albo.”*

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0677506 del 11/12/2023



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

**VISTO** il D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle "Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi"*", attualmente vigente;

**VISTI** il DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023 con i quali sono state approvate alcune modifiche alla "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", contenute nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018;

**VISTA** la nota n.38 del 16 gennaio 2026 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione di alcune integrazioni della "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, approvate con D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018 e modificate con DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023, concernenti i requisiti riguardanti la dimensione minima della popolazione per i programmi genetici che hanno l'esclusivo scopo di conservare alcune specifiche caratteristiche morfologiche (punto 1. *Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura*);

**VISTO** il verbale n. 64 del 14 gennaio 2026 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi (CTI) esprime parere favorevole all'approvazione delle integrazioni riguardanti la "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle *Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, in merito ai requisiti riguardanti la dimensione minima della popolazione per i programmi genetici che hanno l'esclusivo scopo di conservare alcune specifiche caratteristiche morfologiche (punto 1. *Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura*);

**CONSIDERATO** che le integrazioni del punto 1. *Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura* della "*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*" delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", così come approvate dalla CTI nella riunione del 14 gennaio 2026, hanno la finalità di facilitare l'operatività degli Enti ibridatori che hanno programmi genetici con lo scopo di conservare piccole popolazioni di suini ibridi con specifiche caratteristiche morfologiche per la destinazione dei prodotti a mercati di nicchia e non sono in grado garantire la stessa dimensione minima della popolazione dei programmi genetici che hanno la finalità del miglioramento genetico;



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni in questione sono in linea con la normativa vigente;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n.38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 4 marzo 2025, n. 100435, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 marzo 2025 al numero 219, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale dell'11 marzo 2025, n. 110850, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2025 al numero 221, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;

## DECRETA

**Articolo unico** – il punto “1. *Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura*” della “*PARTE SECONDA - Requisiti tecnici minimi*” delle *Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*, contenuta nell'Allegato 2 del D.M. n.35178 del 13 dicembre 2018, successivamente modificato con i DD.MM. n. 0272756 del 16 giugno 2022, n. 0162412 del 17 marzo 2023 e n. 0394995 del 26 luglio 2023 è così sostituito:

### “PARTE SECONDA *Requisiti tecnici minimi*”

#### **1. Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura**

I programmi genetici di linea pura che selezionano caratteri “maschili” devono disporre di una popolazione minima di almeno 150 scrofe, quelli che selezionano caratteri “femminili” devono disporre di una popolazione minima di almeno 650 scrofe. La dimensione minima dei programmi dei tipi genetici “femminili” può essere raggiunta entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dall'approvazione del programma e, comunque, la consistenza minima iniziale deve essere di almeno 200 scrofe.

I programmi genetici di linea pura, finalizzati esclusivamente alla conservazione di specifiche caratteristiche morfologiche, devono disporre di una popolazione minima di 100 scrofe. I riproduttori ottenuti possono essere utilizzati esclusivamente all'interno del medesimo programma genetico per la produzione della rimonta di verri e scrofe, nonché di suini destinati all'ingrasso.”

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

SIMONA  
ANGELINI  
MIPAAF  
27.01.2026  
18:13:19  
GMT+01:00

